

N. R.G. 2463/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Collegio così composto:

Dott.ssa Mariarosa Clara Pipponzi	Presidente
Dott. Claudio Cottatellucci	Giudice
Dott.ssa Claudia Gheri	Giudice rel. est.

all'esito della camera di consiglio del giorno 15.12.2020 ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. r.g. **2463/2019** promosso da:

[...] (**ALIAS** [...]), nato il giorno 2.2.1992 (*alias* [...], nato il giorno 1.2.1992) a Bignona (Senegal), C.U.I. [...], difeso dall'Avv. Luca Simoni ed elettivamente domiciliato a Milano, in via Lamarmora n. 42, presso lo studio del difensore, come da mandato in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, in persona del Presidente della Commissione

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia

INTERVENUTO

a seguito del deposito delle note scritte autorizzate con decreto del giorno 8.10.2020, il Collegio ha emesso il seguente

DECRETO

OGGETTO: impugnazione *ex art.* 35 D. Lgs. 25/2008

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo

Alla Commissione Territoriale il richiedente asilo ha riferito di essere nato il giorno 2.2.1992 a Bignona (Casamance, Senegal), di essersi trasferito all'età di 5 anni a Touba per studiare alla scuola coranica, dove era rimasto sino ai sedici anni, per poi andare a Dakar a imparare il mestiere da un

sarto che il suo marabout aveva contattato prima di morire, di essere di etnia wolof e di religione musulmana, di non avere più alcun familiare in Senegal dopo il ritorno della madre e della sorella in Guinea, a seguito del divorzio dei genitori, e la morte del padre (una delle vittime della barca di nome Joola affondata nel 2002), di non essere sposato e di non avere figli.

Egli ha narrato di avere avuto problemi nell'ottobre 2014 mentre era a Dakar a lavorare come apprendista sarto: egli lavorava fino a tarda notte e dormiva nella sartoria; una sera, verso mezzanotte, si era unito ai cori religiosi della cerimonia Magal Touba e, quando era tornato in sartoria (verso le 3 del mattino), si era accorto che erano stati rubati una macchina da cucire (del valore di circa 400.000 cfa, franchi senegalesi) e molti tessuti, il suo capo aveva dato la colpa a lui perché solo loro due avevano le chiavi della sartoria e pensava che il ricorrente avesse fatto entrare qualcuno a rubare, così lo aveva picchiato, era andato a denunciarlo e gli aveva detto che i poliziotti sarebbero venuti a prenderlo il giorno seguente.

Il ricorrente, allora, aveva raggiunto un suo amico in Mauritania ed era rimasto da lui per cinque mesi, i due erano andati poi in Libia, paese in cui il [...] era stato sequestrato due volte: la prima era stato riscattato grazie all'aiuto di un amico, la seconda volta era stato imprigionato ma era riuscito a scappare. Successivamente, il ricorrente aveva accettato di lavorare raccogliendo pomodori per pagarsi l'imbarco alla volta dell'Italia, dove era arrivato il 21 maggio 2017.

Il ricorrente ha concluso dichiarando di temere, in ipotesi di rientro in Senegal, di essere arrestato e di essere lasciato a sé stesso perché ormai privo di qualsiasi legame in quel paese.

La Commissione rigettava il ricorso del richiedente in quanto, all'esito dell'audizione, reputava la domanda priva dei presupposti normativi stabiliti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale. In particolare, giudicava il narrato del richiedente non credibile perché generico e non circostanziato, oltreché poco plausibile con riferimento al modo di agire del proprietario della sartoria che avrebbe preannunciato al richiedente l'arrivo delle forze di polizia, di fatto inducendolo a scappare, e alla discrepanza fra quanto scritto nel modello C3, in cui il Cissa aveva dichiarato di essere fuggito dal Senegal per ragioni economiche, e quanto narrato dinanzi alla Commissione Territoriale, dove per la prima volta egli aveva parlato del furto alla sartoria. La Commissione, pertanto, riteneva assenti i presupposti per il riconoscimento sia della protezione internazionale, compresa la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lettera c) del D. Lgs. 251/2007, perché il Senegal non sarebbe teatro di una violenza indiscriminata, che della protezione di cui all'art. 32 del D. Lgs. 25/2008 come modificato dalla legge 132/2018.

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale proponeva ricorso la difesa del richiedente ribadendo i punti chiave del racconto narrato e sottolineando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in via principale dello *status* di rifugiato, in subordine per quello della protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata, per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, previa eventuale sollevazione della questione di legittimità costituzionale del D.L. 113/2018 per contrasto con l'art. 77 Cost., o, in estremo subordine, per la concessione di un permesso per casi speciali ai sensi del D.L. 113/2018.

La Commissione territoriale si costituiva nel presente procedimento, ribadendo la legittimità del provvedimento adottato e chiedendone la conferma, oltre a depositare tutti gli atti e i documenti della procedura amministrativa riguardante il ricorrente.

Il Pubblico Ministero faceva pervenire il parere attestante l'assenza di cause ostative alla concessione della protezione internazionale.

2. Sul riconoscimento della protezione internazionale

Anche ove si ritenesse credibile la narrazione offerta dal ricorrente dinanzi alla Commissione Territoriale, nella stessa non si ravviserebbero in ogni caso i presupposti per la concessione della protezione internazionale, né nella forma del rifugio né nella forma della protezione sussidiaria.

Il [non appartiene, infatti, ad alcuna minoranza passibile di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951: la difesa non ha allegato alcuno dei motivi indicati da tale normativa (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica) come proprio dell'assistito, né ha specificato in cosa sia consistita l'asserita persecuzione che il ricorrente avrebbe subito in Senegal, limitandosi a riportare notizie generali sul paese e sui deficit democratici che lo caratterizzano, che se fossero sufficienti ai fini del rifugio lo sarebbero nei confronti di qualsiasi senegalese a prescindere dalle sue caratteristiche personali. Anche l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 2017 allegata dalla difesa come documento n. 7 è inconferente, dal momento che riconosce lo *status* di rifugiato a un soggetto senegalese nei confronti del quale sussisteva un rischio di persecuzione per motivi politici, motivi del tutto assenti nel caso del [...]e. Dalla narrazione del ricorrente emerge come l'unico motivo che lo ha spinto a lasciare il Senegal sia il timore di essere arrestato per l'accusa di furto nella sartoria nella quale lavorava, ossia una circostanza legata esclusivamente alla sua storia personale ed individuale, che lo potrebbe esporre a un rischio di danno grave ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007, ove si ritenga che le autorità statuali siano corrotte e non eque, e le condizioni delle carceri disumane (altrimenti essendo l'apertura di indagini a seguito di una denuncia evenienza del tutto normale in qualsiasi paese democratico, non certo sintomo di persecuzione ove svolta con le garanzie del giusto processo), ma sicuramente non ad un pericolo di persecuzione legato a sue caratteristiche innate ed immutabili, meritevole di rifugio in base alla Convenzione di Ginevra del 1951.

La narrazione offerta dal ricorrente presenta alcuni profili di scarsa credibilità: la circostanza che il ricorrente abbia dichiarato, in sede di compilazione del modello C3, di essere fuggito dal Senegal per ragioni economiche e poi abbia mutato versione dinanzi alla Commissione Territoriale; il fatto che il proprietario della sartoria, come evidenziato dall'autorità amministrativa, abbia preannunciato al ricorrente l'arrivo della polizia pronta ad arrestarlo, quasi inducendolo a fuggire, mentre il suo interesse avrebbe dovuto essere quello di portarlo direttamente alle forze dell'ordine per impedirgli di scappare e avere una qualche probabilità di recuperare la refurtiva; l'estrema genericità dei particolari offerti dal ricorrente in merito alla successione degli eventi antecedenti e successivi alla scoperta del furto da parte sua.

Ma la valutazione sulla credibilità della narrazione del ricorrente si presenta superflua, dal momento che, anche ove si ritenesse credibile quanto dichiarato dal [...], il pericolo per la sua incolumità non potrebbe comunque essere ritenuto fondato o, comunque, attuale: il ricorrente è fuggito dal Senegal prima ancora di sapere se il proprietario della sartoria l'avesse effettivamente denunciato e se la polizia fosse intenzionata ad arrestarlo, inoltre dai fatti sono trascorsi ormai sei anni, durante i quali il vecchio datore di lavoro del ricorrente potrebbe essere morto o aver lasciato anch'egli il paese per cercare fortuna all'estero.

Non sembrano, pertanto, sussistere i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lettere a) e b) del D. Lgs. 251/2007, per difetto di fondatezza e di attualità del pericolo di danno grave lamentato dal ricorrente (peraltro, il pericolo di vita non è mai stato nemmeno allegato dalla difesa né nei fatti narrati dal [...] potrebbero ravvisarsene i presupposti).

Non sembra concedibile nemmeno la protezione sussidiaria di cui alla lettera c) del D. Lgs. 251/2007.

Il Senegal non solo non è interessato da una violenza indiscriminata sulla base delle informazioni reperibili sullo stesso, ma è stato addirittura annoverato dal Ministero degli Affari Esteri fra i paesi di origine sicuri (vedasi decreto del 4.10.2019 adottato ai sensi dell'art. 2 *bis* del D. Lgs. 25/2008).

Per quanto attiene, in particolare, alla regione della Casamance, essa è stata culla, nel 1982, del movimento MFDC (Movimento delle Forze Democratiche della Casamance), che rivendicava - anche con azioni di guerriglia violenta - nei confronti del governo centrale l'indipendenza e un miglioramento delle condizioni della Casamance.

Nel 2014 sono stati avviati negoziati di pace fra il Governo del Senegal e il MFDC presso la sede di Sant'Egidio a Roma attraverso l'approvazione di un documento relativo alle "Misure di fiducia

reciproca” da parte delle rispettive delegazioni (Italy - National Commission for the Right of Asylum Italy, Senegal - Ribelli di Salif Sadio, cit. p. 12).

Dal 2014 il MFDC è sempre stato pacifico e si è limitato a meri fenomeni di banditismo volti all'autosostentamento.

Tuttavia, molte aree del sud del Paese rimangono poco accessibili, in quanto infestate di mine e di armi abbandonate. Ancora oggi, la presenza di mine antiuomo nel territorio della Casamance rende difficile se non impossibile un ritorno nei villaggi della popolazione sfollata e dei rifugiati in Guinea Bissau e in Gambia. (Luiss, sicurezza internazionale, *Senegal: uomini armati uccidono 13 civili*, 8 GENNAIO 2018, <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/01/08/senegal-uomini-armati-uccidono-13-civili/>; Italy - National Commission for the Right of Asylum Italy, *Senegal - Ribelli di Salif Sadio*, cit.).

Anche se non c'è stato alcun conflitto armato dopo un cessate il fuoco unilaterale da parte dell'MFDC, non c'è nemmeno la pace.

Il rapporto del dipartimento di stato americano sottolinea come nel corso dell'anno **2019** gli episodi di violenza sporadica verificati nella Casamance, siano da associare più all'attività criminale che direttamente al conflitto separatista, considerando infatti che gran parte degli associati al Movimento separatista stesso hanno cominciato a derubare e molestare la popolazione (USDOS – US Department of State, *Annual report on human rights in 2019*, <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/senegal/>, 11 March 2020).

Uno degli ultimi gravi incidenti in Casamance risale al **6 gennaio 2018**, quando tredici giovani che si erano recati nella foresta protetta di Bayotte, vicino a Ziguinchor, a circa 10 km dal confine con la Guinea Bissau, per raccogliere della legna, sono stati massacrati. Gli esperti e il Casamance Democratic Forces Movement (MFDC) ritengono che il massacro sia collegato ai traffici illeciti di legname a Casamance. (Le Monde avec AFP, *Massacre en Casamance: au moins 16 personnes arrêtées par la gendarmerie*, 14 janvier 2018, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/14/massacre-en-casamance-au-moins-16-personnes-arretees-par-la-gendarmerie_5241531_3212.html).

L'episodio si è inserito nel contesto di un conflitto ormai a bassa intensità. Sebbene l'area in cui è avvenuto l'attacco ospiti il MFDC, nessun gruppo separatista ha rivendicato l'azione e il MFDC si è sempre dichiarato estraneo al massacro (Luiss, sicurezza internazionale, *Senegal: uomini armati uccidono 13 civili*; Italy - National Commission for the Right of Asylum Italy, *Senegal - Ribelli di Salif Sadio*, cit.).

Tuttavia, se pochi giorni prima del massacro, le fonti riferivano che il clima sembrava particolarmente favorevole per un rilancio del processo di pace con il gruppo di separatisti, successivamente Salif Sadio, *leader* dell'MFDC, ha dichiarato che le operazioni militari avviate dopo il massacro di quei 14 uomini avrebbero potuto "mettere in discussione" la tregua, persino il processo di pace. “L'omicidio era solo un pretesto che l'esercito senegalese aveva usato per avviare operazioni militari a Casamance”, “se le operazioni proseguiranno, saremo costretti a rompere la tregua e questo potrebbe compromettere l'intero processo di pace”, riferendosi alla ripresa dei negoziati nell'ottobre 2017 a Roma sotto l'egida della comunità cattolica di Sant'Egidio (Jeune Afrique avec AFP, *Sénégal: Salif Sadio, chef d'une branche du MFDC, menace de rompre la trêve en Casamance*, 24 janvier 2018, <https://www.jeuneafrique.com/520144/politique/senegal-salif-sadio-chef-dune-branche-du-mfdc-menace-de-rompre-la-treve-en-casamance/>).

Infatti dopo anni di calma, la Casamance ha subito nuove violenze a seguito del massacro a sangue freddo del 6 gennaio. Da allora, l'esercito ha intensificato le operazioni di rastrellamento e ha effettuato circa 30 arresti. Almeno un "uomo armato" e poi un presunto "ribelle" sono stati uccisi dai soldati tra il 14 gennaio 2018 e il 20 gennaio 2018, secondo fonti militari, le prime tensioni fatali con i militari segnalate in diversi anni (Jeune Afrique avec AFP, *Sénégal: Salif Sadio, chef d'une branche du MFDC, menace de rompre la trêve en Casamance*, cit.).

Il governo ha temporaneamente dispiegato truppe aggiuntive nella regione, ma mentre si sospetta che gli abitanti locali abbiano commesso l'attacco in collusione con membri di famiglie ribelli, le violenze sembrano essere parte delle lotte intestine della "mafia del legno" e non ordinate dai ribelli stessi. Allo stesso tempo, i più emarginati fra questi ultimi sembrano essersi rivolti al banditismo e alla partecipazione al traffico di legname per ottenere supporto. Finora, il governo non è stato in grado di riprendere completamente il controllo di questo traffico, che sembra essere correlato alla crescente domanda di legname da parte della Cina. (Bertelsmann Stiftung: BTI 2020 Country Report Senegal, 29 April 2020, p. 7,

https://www.ecoi.net/en/file/local/2029576/country_report_2020_SEN.pdf (accessed on 11 December 2020).

In ogni caso, tra il **28 e il 29 febbraio 2020** si sono incontrati presso la Comunità di Sant'Egidio alcuni rappresentanti del presidente Macky Sall e una delegazione del MFDC, che, dopo l'interruzione dei negoziati per diversi mesi, sempre con la mediazione della Chiesa di Sant'Egidio, hanno ripreso le trattative per la pace in Casamance (La Stampa, *Senegal, Sant'Egidio: riprese le trattative per la pace in Casamance*, 2 marzo 2020 <https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2020/03/02/news/senegal-sant-egidio-riprese-le-trattative-per-la-pace-in-casamance-1.38541162>).

Nel periodo dal 1° maggio 2020 al 10 dicembre 2020, in Casamance- Senegal ACLED ha registrato 14 eventi (2 vittime), di cui 3 esplosioni da remoto/ mine anti-carro nel mese di giugno a Ziguincho ad opera di gruppi armati non identificati, **da cui sono derivate due vittime** (ACLED DATA conflict Senegal <https://acleddata.com/data-export-tool/>). Nello specifico, riguardo a tale episodio, Reuters ha riportato la notizia che due soldati senegalesi sono stati uccisi e molti altri feriti dopo che il loro veicolo ha colpito una mina anticarro nel sud del paese, nella regione della Casamance. Nel giugno 2020, tuttavia, *Atika*, una fazione del MFDC (nata nel 1990 su iniziativa di giovani originari del dipartimento di Bignona, a nord del capoluogo di regione Ziguinchor), ha annunciato il cessate-il-fuoco e si è detta pronta ad avviare un negoziato di pace con il governo centrale del Paese.

Con un comunicato stampa, l'MFDC si è impegnato inoltre a garantire condizioni per una pace durevole e a implementare un meccanismo di sorveglianza che imponga il rispetto del cessate-il-fuoco.

Conclusivamente, in Casamance permane un conflitto interno definito "a bassa intensità", che ha causato negli ultimi anni un certo numero di vittime (Jean-Claude Marut, Marut, 'Guinée-Bissau, Casamance et Gambie: une zone à risques', EUISS Opinion, December 2008, si consulti <http://www.iss.europa.eu>); nella stessa zona sono presenti zone minate, alla cui bonifica operano diverse organizzazioni internazionali

(<https://www.undp.org/content/dam/senegal/docs/Ficheprojets/Projet-dappui-ala-lutte-antimines-en-Casamance.pdf>).

Nonostante gli sforzi messi in campo dal Paese che ha firmato e ratificato la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (cd. Convenzione di Ottawa) e adottato un piano nazionale di sminamento (<https://www.undp.org/content/dam/senegal/docs/preventioncrise/undp-sn-snams-2007-2015.pdf>), la situazione di latente conflitto continua a costruire motivo di instabilità e di movimento di sfollati: a causa dell'andamento altalenante del conflitto dei movimenti irredentisti casamancesi con Dakar, infatti, circa 18.000 persone sono state costrette a lasciare la Casamance riparando in Guinea Bissau e Gambia (<https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66031>).

Quanto appena riportato ha indotto la Commissione Nazionale Asilo, nel parere conclusivo contenuto nella "scheda paese" relativa al Senegal elaborata dal Ministero degli Affari Esteri, ad escludere dalla valutazione di quello Stato quale paese sicuro, la regione della Casamance, per il perdurare nella stessa dello stato di conflitto interno a bassa intensità ("*per quanto di competenza questo Ufficio ritiene che il Senegal possa essere considerato un Paese di origine sicuro ai fini delle disposizioni dell'Art. 2-bis del d.lgs. n. 25/2008, ad eccezione della regione della Casamance*

e delle aree circostanti, delle vittime o potenziali vittime di MGF; delle vittime o potenziali vittime di tratta o discriminazione (donne e minori); delle persone della Comunità LGBT, giornalisti, leader e attivisti a favore delle forze di opposizione”).

La regione della Casamance, quindi, a causa dell'insicurezza in essa esistente per la criminalità diffusa e la presenza di mine antiuomo, che rendono difficile persino l'attività agricola e costituiscono un serio rischio per l'incolumità fisica della popolazione civile, è stata esclusa dalla valutazione di paese sicuro, valida per il resto del Senegal; tuttavia, ciò non equivale automaticamente ad una sua inclusione fra le zone caratterizzate dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato di cui all'art. 14 lettera c) del D. Lgs. 251/2007.

La nozione di "conflitto armato" di cui alla disposizione da ultimo citata, infatti, fa riferimento alle ipotesi in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o due o più gruppi armati si scontrano tra loro: sul punto può richiamarsi la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (in particolare si legga la sentenza [30 gennaio 2014, nella causa C-285/12](#)) oltre a quella nazionale (fra le ultime Cass. n. 11853/2020, Cass. n. 9518/2020, Cass. n. 7921/2020, Cass. n. 7506/2020, Cass. n. 184/2020, Cass. n. 18306/2019, Cass. n. 13858/2018).

Ai fini dell'integrazione del conflitto armato suddetto, dunque, è necessario che le azioni violente siano riconducibili allo Stato o ad un gruppo armato ben individuato, mentre non sembra sufficiente a tal fine la criminalità diffusa posta in essere da bande o soggetti isolati, dediti a furti, rapine od omicidi, per di più in un contesto politico in cui le forze governative sembrano star recuperando il controllo del territorio.

Non vi è, quindi, coincidenza tra criminalità, sia pure pervasiva, esistente su un territorio (consistente in omicidi, rapine, sequestri, danneggiamenti, manifestazioni di protesta violente, quale quella esistente attualmente in Casamance) e nozione giuridica di violenza indiscriminata che integra la fattispecie di cui all'art. 14 lettera c) del D. Lgs. 251/2007, potendo la prima, al più, rilevare ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria se e ove il richiedente asilo corra un rischio individuale specifico (in questo senso Trib. L'Aquila n. 1679/2018).

Anche la domanda di concessione della protezione sussidiaria deve, pertanto, essere respinta.

3. Sulle forme di protezione residuali

Se la situazione di insicurezza diffusa presente in Casamance, luogo di nascita del ricorrente, non giustifica la concessione della protezione sussidiaria, tuttavia, essa appare sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione di cui all'art. 19 comma 1.1. del D. Lgs. 286/1998 come modificato dal D.L. 130/2020 (*“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”*).

Il ricorrente ha invocato la protezione c.d. umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/1998 nella versione antecedente al D.L.113/2018, ma il legislatore ha nuovamente disciplinato la materia attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, che ha modificato l'art. 19 comma 1.1. del Testo Unico Immigrazione nel senso sopra riportato.

Con riguardo, in particolare, alla fattispecie di cui alla seconda parte della norma – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di

ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo 5 comma 6 del D. Lgs. 286/1998 nella versione antecedente al D.L. 113/2018, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza formatasi sul punto.

Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione, secondo la formulazione legislativa del nuovo art. 19 comma 1.1. citato, sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo suo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Ebbene, questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).

L'altro elemento comune attiene al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Ora come allora, pertanto, si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale), che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.

L'art. 19 comma 1.1. del D. Lgs. 286/1998 nella nuova formulazione è direttamente applicabile al caso di specie a norma dell'art. 15 comma 1 del D.L. 130/2020, secondo cui che le norme di cui all'articolo 1 comma 1 lettera e) (che modificano l'art. 19 del D. Lgs. 286/1998) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali: al presente procedimento trova, dunque, applicazione la nuova disciplina, attesa la pendenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevista dall'articolo 16 nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 21 ottobre 2020.

Nel caso di specie, ricorrono gli estremi della protezione di cui all'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione.

Da un lato, infatti, la regione di provenienza del ricorrente, è caratterizzata da una situazione di generale insicurezza legata alla presenza di una criminalità diffusa e alla diffusione sul suolo del Senegal meridionale di mine antiuomo che rendono difficile persino il regolare svolgimento dell'attività agricola, circostanza che ha indotto migliaia di senegalesi originari della Casamance ad emigrare in altre zone del Senegal oppure in altri stati, così da iniziare una nuova vita, rispettosa dei canoni della libertà e dignità della persona. La condizione di violazione sistemica dei diritti umani presente nella regione della Casamance impedisce a questo Collegio il rimpatrio del ricorrente in quella zona, poiché esso lo esporrebbe a un trattamento inumano e degradante, nella valutazione del quale si deve anche tener conto, a norma dell'art. 19 comma 1.1. sopra citato, delle molteplici violazioni dei diritti fondamentali verificatesi e in corso di verifica in Casamance.

Dall'altro lato, il [...] è del tutto sradicato dal Senegal, poiché non vi ha più fatto ritorno dal 2014, non vi ha lasciato alcun parente, poiché il padre è deceduto e la madre e la sorella si sono trasferite in Guinea, e non ha ulteriori legami che, una volta rientrato nel paese di origine, potrebbero essere positivamente sviluppati.

Egli, viceversa, sta rafforzando la propria appartenenza culturale allo stato italiano, come dimostrato dall'attestazione di acquisizione del livello A2 di conoscenza della lingua nazionale (documento n. 12).

Infine, deve essere valorizzata anche la condizione di soggettiva vulnerabilità del ricorrente, derivante dalla traumatica perdita del padre (morto durante il naufragio della nave Joola, avvenuto nel 2002) e dall'esperienza del duplice sequestro in Libia.

Il ricorrente, in conclusione, presenta un profilo di vulnerabilità, sia oggettiva, legata principalmente all'attuale condizione di insicurezza e deficit democratico della regione della Casamance, nella quale è nato, sia soggettiva, che lo rende meritevole della protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1. del D. Lgs. 286/1998 così come modificato dal D.L. 130/2020.

4. Sull'eccezione di incostituzionalità del D.L. 113/2018

La questione di legittimità sollevata con riferimento al D.L. 113/2018 risulta inammissibile per difetto di rilevanza, stante l'inapplicabilità della normativa censurata al presente giudizio, al quale risulta applicabile, invece, il nuovo D.L. 130/2020.

5. Sulle spese di lite.

Quanto alle spese del presente giudizio, la reciproca soccombenza induce il Collegio a dichiarare la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.

Per quanto attiene, invece, al compenso spettante al difensore della parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il Giudice, stante l'istanza già depositata dal difensore, provvederà con separato decreto ai sensi dell'art. 83 comma 3 *bis* D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale del ricorso, così provvede:

- 1) Riconosce a [.....] (alias [...]), nato il giorno 2.2.1992 (*alias* [...]), nato il giorno 1.2.1992) a Bignona (Senegal), C.U.I. [...], il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1. del D. Lgs. 286/1998 come modificato dal D.L. 130/2020;
- 2) Dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale *ex* artt. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008 e 6 comma 1-*bis*, lettera a), del D. Lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- 3) Dichiarare la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.;
- 4) Provvede sul compenso spettante al difensore del ricorrente con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 15.12.2020.

Il Presidente

Dott.ssa Mariarosa Pipponzi

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 come modificato dal D.M.- 15 ottobre 2012 n. 209.